

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 luglio 2007

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 2007, n. 101.

Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 2007, n. 102.

Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 2007.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad avviare l'assunzione di n. 3060 insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 2007.

Sostituzione dei componenti la commissione straordinaria per la gestione del comune di Pozzuoli Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Guevara Escobar Luisa Fernanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo ... Pag. 12

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Pittone Marzia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. Pag. 13

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Marinescu Roxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo Pag. 14

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Di. Log. Distribution Logistics Società Cooperativa a r.l.», in Terlizzi, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 15

DECRETO 21 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «New Planet Body società cooperativa», in Oristano, e nomina del commissario liquidatore Pag. 16

DECRETO 21 giugno 2007.

Disposizioni transitorie per la gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000. Pag. 16

**Ministero
delle comunicazioni**

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato a Nicolò Carosio, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,65 Pag. 18

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica «Scuole e Università», dedicato al Liceo Ginnasio Statale «Scipione Maffei», in Verona, nel valore di € 0,60 Pag. 19

DECRETO 15 giugno 2007.

Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara Pag. 23

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, presso l'A.C.I. di Cosenza Pag. 24

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, presso l'A.C.I. di Reggio Calabria Pag. 24

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Modifiche al provvedimento 29 marzo 2007, previsto dall'articolo 5-*quiquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, disciplinante l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative indicate all'articolo 109, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Pag. 25

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Rinegoziazione dei medicinali Arcoxia, Algix, Tauxib, Reco-xib (eterocoxib), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 Pag. 26

CIRCOLARI

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

CIRCOLARE 12 luglio 2007, n. 3.

Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele - Miele di bosco Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 13 luglio 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 29

Ministero dei trasporti: Comunicato di rettifica, relativo al decreto 5 giugno 2007, relativo alla «Modifica del decreto 24 marzo 2005, recante la disciplina di attuazione del decreto 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci» Pag. 29

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Domanda di registrazione della denominazione «Lingot du Nord», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari Pag. 29

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Rio Balangero, in Bagnolo Piemonte Pag. 29

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo denominato gora Bresci, in località Reggiana. Pag. 29

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico, in S. Stefano Lodigiano Pag. 30

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione:

Proroga dei termini previsti dall'«Avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per l'Innovazione (ALI)» Pag. 30

Proroga dei termini previsti dall'«Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso» Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 10 luglio 2007.

Nomina della Consigliera di parità effettiva e supplente della regione Basilicata.

07A06639

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 2007, n. 101.

Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e l'articolo 10, comma 6, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché l'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2 il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2006, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunità al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini;

Ritenuto di dover provvedere al riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per l'attuazione del pro-

gramma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dello sviluppo economico;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Nomina e composizione
del Comitato per l'imprenditoria femminile*

1. Il Comitato per l'imprenditoria femminile, già istituito ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, opera presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato «Ministro», o da un suo delegato, ed è composto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia o da loro delegati, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, tra i quali il Ministro designa un Vice Presidente, da un rappresentante del settore bancario designato dalle associazioni bancarie italiane di intesa fra loro nonché da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni operanti a livello nazionale nella cooperazione, nella piccola industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura, nel turismo e nei servizi.

4. I membri del Comitato operano a titolo gratuito.

5. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il membro supplente appartiene ad un genere diverso da quello del membro titolare.

6. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; al personale del Dipartimento non spettano ulteriori compensi per le attività prestate per il Comitato.

Art. 2.

Attività del Comitato per l'imprenditoria femminile

1. Il Comitato ha compiti di indirizzo, di coordinamento, di concertazione, di programmazione generale in ordine agli interventi previsti in materia di azioni

positive per l'imprenditoria femminile. Il Comitato promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

2. Il Comitato può procedere ad audizioni di rappresentanti di associazioni, di esperti e tecnici.

3. Le spese relative al funzionamento del Comitato gravano su apposito capitolo iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui risorse saranno individuate in modo da assicurare la riduzione complessiva del 30 per cento delle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2005 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3.

Relazione finale e proroga del Comitato

1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.

2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 6 dell'articolo 10 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLLASTRINI, *Ministro per i diritti e le pari opportunità*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

BINDI, *Ministro delle politiche per la famiglia*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 124

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Comitato per l'imprenditoria femminile.».

«Attività del Comitato per l'imprenditoria femminile.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (*Imprenditoria femminile*). — 1. Il fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.

2. (*Abrogato*).

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

«Art. 29 (*Contenimento spesa per commissioni contabili ed altri organismi*). — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Fermo restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 198 del 2006 si vedano le note alle premesse.

Nota agli articoli 2 e 3:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 266 del 1997 si veda nelle note alle premesse.

— La legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1992, n. 56.

07G0115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 2007, n. 102.

Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 25, commi 2 e 3, e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 10 maggio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento

1. La Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico», istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è ridenominata: «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» di seguito denominata: «Commissione».

Art. 2.

Composizione e nomina della Commissione

1. Il Presidente della Commissione è designato dal Ministro per i diritti e le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. La Commissione è inoltre composta da un rappresentante designato dal Ministro della solidarietà sociale, un rappresentante designato dal Ministro dell'interno, un rappresentante designato dal Ministro della giustizia, da un rappresentante designato dal Ministro delle politiche per la famiglia, da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono altresì designati, dai Ministri e dalla Conferenza unificata di cui al comma 1, un componente supplente per ciascun titolare, di genere diverso rispetto al titolare.

3. Ai componenti della Commissione che hanno una sede di servizio diversa dal luogo di svolgimento delle riunioni della Commissione sono rimborsate le spese di viaggio; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.

4. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunità che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

6. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione.

Art. 3.

Competenze della Commissione

1. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi di assistenza ed integra-

zione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico ed ai programmi speciali di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

2. In particolare la Commissione provvede a:

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, dei soggetti privati che intendano realizzare i programmi di cui al comma 1;

b) valutare i programmi da finanziare, previa individuazione annualmente, delle strategie di intervento e prevenzione sulla base delle risorse previste dagli articoli 12 e 13, legge 11 agosto 2003, n. 228, in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, delle politiche per la famiglia e della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

c) verificare lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 e la loro efficacia. A tale fine i soggetti pubblici e privati che realizzano i programmi fanno pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione.

3. La Commissione assume ogni iniziativa per acquisire elementi necessari per le attività di competenza, nonché per lo sviluppo di campagne promozionali e formative.

Art. 4.

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. Al personale della segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attività prestata per la Commissione.

2. Il Presidente può chiamare a far parte della segreteria, o a collaborare, in ogni caso gratuitamente con esso, esperti, borsisti e tirocinanti esterni sulla base di convenzioni da Centri universitari ed accademici.

3. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, con comprovata esperienza professionale nella materia di competenza della Commissione, designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con gli altri Ministri interessati. Il compenso di esperti e consulenti è determinato nel decreto ministeriale di nomina, tenuto conto della riduzione di spesa di cui all'articolo 5.

4. La partecipazione alle riunioni della Commissione non determina la corresponsione di compensi o indennità.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni sono determinate dalla Commissione nella prima riunione.

Art. 5.

Contenimento della spesa

1. Le spese complessive per la Commissione sono ridotte del trenta per cento rispetto a quelle sostenute nel 2005 con particolare riferimento alle spese per esperti e consulenti e per missioni. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge

4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla data di entrata in vigore del decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLLASTRINI, *Ministro per i diritti e le pari opportunità*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

BINDI, *Ministro delle politiche per la famiglia*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 126

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 18 (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*). — 1. Quando, nel corso di operazioni di Polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha

terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

— Il testo degli articoli 25, commi 2 e 3, e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), è il seguente:

«Art. 25 (*Programmi di assistenza ed integrazione sociale*) — 2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera c);

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'art. 26;

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'art. 96, comma 4, lettera c).».

«Art. 26 (*Convenzioni con soggetti privati*). — 1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'art. 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'art. 42, comma 2, del testo unico;

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'art. 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'art. 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma».

— Il testo degli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, (Misure contro la tratta di persone), è il seguente:

«Art. 12 (*Fondo per le misure anti-tratta*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziare dall'art. 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.

4. All'art. 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione delle somme stanziare dall'art. 18”.

5. Il comma 2 dell'art. 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato».

«Art. 13 (*Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale*). — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237 (Regolamento di attuazione dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone), è il seguente:

«Art. 3 (*Valutazione dei progetti*). — 1. I progetti di fattibilità sono valutati, ai fini dell'ammissione al finanziamento di cui all'art. 2, dalla Commissione di cui all'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.

2. La Commissione di cui al comma 1:

a) esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le regioni o gli enti locali e gli enti privati che intendono realizzare i progetti;

b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima».

«Art. 4 (*Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilità*). —

1. La presentazione dei progetti di fattibilità di cui all'art. 1, comma 2, deve essere corredata da:

a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:

1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;

2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;

3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;

4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;

b) una analisi costi-benefici relativa alla finalità da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:

1) numero di persone destinatarie;

2) effetto moltiplicatore;

3) trasferibilità dei risultati;

4) promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.

2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 1, comma 3, valuta i progetti mediante i seguenti indicatori:

a) esperienza e capacità organizzativa del proponente;

b) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

d) localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;

e) carattere innovativo del progetto;

f) ottimale rapporto costi/benefici.

3. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

«Art. 29 (*Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi*). — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e gli articoli 12 e 13 della legge n. 228 del 2003 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 52, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), è il seguente:

«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati). — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:

a) (omissis);

b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico».

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 si vedano le note alle premesse.

07G0116

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 2007.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad avviare l'assunzione di n. 3060 insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare il comma 7 che ha istituito il Ministero della pubblica istruzione ed ha previsto il trasferimento al citato Ministero, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in base al quale è stata determinata, con apposito decreto adottato ai sensi del citato art. 2, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti;

Visto l'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, il quale prevede, per gli insegnanti di religione cattolica, in fase di prima applicazione, una procedura concorsuale riservata;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - prot. n. 1796 del 1° febbraio 2007 con la quale si chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, n. 3.060 insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2006/2007;

Vista la nota n. 6108 del 12 marzo 2007 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole all'assunzione dei suindicati insegnanti di religione cattolica, comunque con decorrenza, a tutti gli effetti, dall'anno scolastico 2007/2008, considerato che l'anno scolastico 2006/2007 risulta in corso di avanzato svolgimento;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 2005, ed in data 17 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2006, con i quali sono state autorizzate assunzioni di insegnanti di religione cattolica, rispettivamente, per l'anno scolastico 2004-2005, n. 9.229 unità e, per l'anno 2005-2006, n. 3.077 unità vincitori del concorso riservato ai predetti insegnanti di cui al citato art. 5 della legge 18 luglio 2003, 186, corrispondenti alla prima e

seconda tranche nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni effettuata per un contingente complessivo di 15.366 unità di insegnanti di religione cattolica;

Tenuto conto che le assunzioni richieste dal Ministero della pubblica istruzione afferiscono al concorso previsto dal citato art. 5 della citata legge n. 186 del 2003, peraltro, già espletato;

Ritenuto di poter autorizzare l'assunzione, per l'anno scolastico 2007/2008, della terza ed ultima tranche di n. 3.060 docenti di religione cattolica prevista nell'ambito della suddetta programmazione triennale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, con decorrenza, a tutti gli effetti, dall'anno scolastico 2007-2008, n. 3.060 insegnanti di religione cattolica a seguito del superamento della procedura concorsuale prevista dall'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 63

07A06595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 2007.

Sostituzione dei componenti la commissione straordinaria per la gestione del comune di Pozzuoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Viste le note con le quali il prefetto dott. Vincenzo Madonna ed il viceprefetto aggiunto dott.ssa Maria Fornaro hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissari straordinari del comune di Pozzuoli;

Considerato che la scelta dei componenti delle commissioni straordinarie di cui all'art. 144 del citato decreto legislativo è frutto di una valutazione complessiva ed unitaria delle professionalità richieste per l'incarico;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione dei componenti della menzionata commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Decreta:

Il dott. Domenico Bagnato - prefetto, il dott. Salvatore Malfi - viceprefetto ed il dott. Raffaele Sarnataro - dirigente di II fascia, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pozzuoli (Napoli) in sostituzione del dott. Vincenzo Madonna - prefetto, della dott.ssa Maria Fornaro - viceprefetto aggiunto e del dott. Pasquale Basso - segretario generale di classe 1/A.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007

Ministeri istituzionali, registro n. 8, Interno, foglio n. 235

07A06638

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Guevara Escobar Luisa Fernanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Guevara Escobar Luisa Fernanda, nata a Bogotá (Colombia) il 19 agosto 1973, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di «Psicologa» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de psicologa», conseguito presso la «Pontificia Universidad Javeriana» in data 24 ottobre 1996;

Considerato inoltre che è iscritta presso la «Secretala Distrital de Salud de Santa Fè de Bogotá» dall'11 luglio 1997;

Vista la documentazione presentata dall'istante relativa ad attività professionale di psicologa presso l'«Istituzione Leonardo da Vinci» di Bogotá dal 1° settembre 1999 al 6 settembre 1996;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) psicologia clinica; 5) deontologia professionale;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Torino, come da quest'ultima confermato in data 19 agosto 2005;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Guevara Escobar Luisa Fernanda nata a Bogotá (Colombia) il 19 agosto 1973, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi» sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie (orali): 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) psicologia clinica; 5) deontologia professionale.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A.

07A06460

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Pittone Marzia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Pittone Marzia, nata a Udine il 26 marzo 1972, cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale 277/03 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso la «Alma Mater Studiorum» di Bologna in data 19 settembre 1999;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 29 novembre 2005 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che la stessa è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dall'11 ottobre 2006;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 10 novembre 2001 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pittone Marzia, nata a Udine il 26 marzo 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A06461

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Marinescu Roxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Marinescu Roxana, nata il 5 novembre 1968 a Bucarest, cittadina romena diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo romeno di «Psicologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di psicologo;

Considerata che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Psihologie in profilul sociopsihopedagogie specializarea psihologie», conseguito presso l'«Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti» nel giugno 2002 ed inoltre del «Diploma de Master in specializarea psihoterapia analitica» rilasciato dall'Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti nel febbraio 2004;

Rilevato che è in possesso dell'attestato di libera pratica al n. 508, rilasciata dal «Colegiul Psihologilor din Romania» con la specializzazione in «Psicologie clinica» in data 10 febbraio 2006, rilasciata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui è in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) teoria e tecnica dei tests; 2) psicologia di comunità; 2) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente in un tirocinio di 12 mesi da svolgersi presso una struttura pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Marinescu Roxana nata il 5 novembre 1968 a Bucarest, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) teoria e tecnica dei tests; 2) psicologia di comunità; 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente in un tirocinio di 12 mesi da svolgersi presso una struttura pubblica.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Di. Log. Distribution Logistics Società Cooperativa a r.l.», in Terlizzi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Di. Log. Distribution Logistics Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Terlizzi (Bari) (codice fiscale n. 05333860723) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Francesco Benvenuto, nato a Grosseto il 21 luglio 1954, domiciliato in Lecce, via Pistoia, n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

DECRETO 21 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «New Planet Body società cooperativa», in Oristano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «New Planet Body società cooperativa», con sede in Oristano (codice fiscale n. 01026600955) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962 con studio in Cagliari, via Figari, n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06589

DECRETO 21 giugno 2007.

Disposizioni transitorie per la gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, n. 96/C45/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Commissione europea del 17 febbraio 1996, n. C 45;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, tra cui gli oneri relativi al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003 (di seguito: decreto 8 marzo 2006);

Visti in particolare:

l'art. 2, comma 1, che prevede la predisposizione da parte del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (di seguito: CERSE) del Piano triennale, contenente i progetti e le priorità della ricerca di sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonché la previsione di fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);

l'art. 2, comma 3, che prevede l'approvazione del Piano triennale predisposto dal CERSE e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministero delle attività produttive;

l'art. 3, comma 1, lettera a), secondo il quale i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;

l'art. 4, comma 1, secondo cui il Ministero delle attività produttive può stipulare Accordi di programma per lo svolgimento di attività di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attività di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 (di seguito: decreto 23 marzo 2006), pubblicato nel supplemento ordinario n. 111, della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 maggio 2006, n. 102, recante approvazione del «Piano triennale e Piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo, di cui al decreto 26 gennaio 2000»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto 23 marzo 2006, con il quale è disposto che per lo sviluppo delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, il Ministero stipula Accordi di programma con l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la società CESI Ricerca S.p.a. e l'Istituzione per la Promozione Industriale (IPI);

Viste le proposte di programmi di attività presentate ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 23 marzo 2006, rispettivamente da ENEA, CNR e CESI Ricerca Spa;

Vista la decisione della Commissione europea - Direzione generale per la concorrenza, del 20 dicembre 2006, n. (2006)6681 def, sull'Aiuto di stato NN.27/05 Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la compatibilità con il Trattato del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico adottato dall'Italia e sono stati valutati positivamente gli strumenti e le condizioni di finanziamento dei progetti di ricerca a carico del Fondo;

Vista l'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas rilasciata con deliberazione 22 febbraio 2007, n. 33/07;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 giugno 2007, n. 139, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

Considerato che, in data 30 giugno 2006, è cessato l'incarico, per decorrenza dei termini, dei componenti del CERSE, costituito con decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003;

Considerato che la decisione della Commissione europea, n. (2006)6681 def, sull'Aiuto di stato NN. 27/05, è stata assunta in data 20 dicembre 2006 e che, solo a decorrere da tale data, il regime che l'Italia intende applicare al finanziamento delle attività di ricerca sviluppo nel settore elettrico è stato dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria in materia di ricerca;

Considerata la necessità di dare operatività al Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, avviando quanto meno i progetti attività di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 8 marzo 2006 (Tipologia «a»);

Considerato che ENEA, CESI Ricerca S.p.a. e CNR hanno già avviato parte delle attività di ricerca oggetto degli Accordi di programma, tenuto conto della valenza strategica dei relativi temi di ricerca e della

necessità di garantire un'adeguata continuità alle attività di ricerca avviate nel triennio 2003-2005, di cui alcuni progetti previsti dagli Accordi di programma costituiscono una necessaria evoluzione, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico;

Considerato che nel periodo 2000-2003 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha amministrato in via transitoria i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, in quanto inclusi tra gli oneri afferenti il sistema elettrico;

Ritenuto necessario, sulla base delle considerazioni sopra esposte, riconoscere, in via transitoria, i costi sostenuti per il conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti per i progetti di ricerca oggetto degli Accordi di programma, limitatamente alle attività di ricerca e sviluppo di cui al Piano operativo annuale relativo al 2006, previa verifica della pertinenza e congruità dei medesimi costi;

Ritenuto opportuno garantire l'ulteriore continuità delle attività di ricerca e sviluppo a valenza strategica e pluriennale, avviate sulla base del Piano operativo annuale relativo al 2006 nell'ambito degli Accordi di programma, in coerenza con le previsioni di fabbisogno del Piano triennale approvato con decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di garantire il sollecito avvio delle attività di ricerca e sviluppo a valenza strategica e a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, le funzioni del CERSE, di cui al decreto 8 marzo 2006, sono attribuite, in via transitoria e fino alla ricostituzione ed alla ripresa di operatività del suddetto Comitato, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. In particolare, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

a) valuta lo stato di avanzamento delle attività di ricerca oggetto del Piano operativo annuale 2006, secondo le proposte di programmi di attività presentate, ai sensi del decreto 23 marzo 2006, dai soggetti affidatari di Accordi di programma e definisce i costi da ammettere ai contributi del Fondo, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'allegato 1 del citato decreto 23 marzo 2006, previa verifica di pertinenza e congruità dei medesimi costi;

b) aggiorna, a stralcio, il Piano operativo annuale per l'anno 2007, con relativa previsione di fabbisogno, da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle seguenti finalità:

1) prosecuzione dei progetti di ricerca di cui è necessario il prolungamento al fine di evitare interruzione di programmi di sicuro interesse per il sistema elettrico;

2) mantenimento di impegni assunti dal governo anche in sede di organismi internazionali.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per i provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 231

07A06565

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato a Nicolò Carosio, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 11 maggio 2006, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2007, di francobolli ordinari appartenenti alla serie suddetta;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2007, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato a Nicolò Carosio, nel centenario della nascita;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modifiche ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato a Nicolò Carosio, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quattro più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50».

La vignetta raffigura un ritratto del radiocronista Nicolò Carosio con un microfono dell'epoca e, sullo sfondo in grafica stilizzata, un campo di calcio e dei cerchi che rappresentano idealmente le onde radio. Completano il francobollo la leggenda «NICOLÒ CAROSIO 1907 - 1984», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

*Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

07A06569

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica «Scuole e Università», dedicato al Liceo Ginnasio Statale «Scipione Maffei» in Verona, nel valore di € 0,60.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

DI CONCERTO CON

**IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni

(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Scuole ed Università»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2007 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2007, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato al Liceo Ginnasio Statale «Scipione Maffei» in Verona;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante

«Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia decreto-legge invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2007, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole ed Università» dedicato al Liceo Ginnasio Statale «Scipione Maffei» in Verona, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quattro più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura una veduta dall'alto del chiostro interno dell'ex convento domenicano di Sant'Anastasia, sede del Liceo Maffei in Verona. Completano il francobollo la leggenda «LICEO GINNASIO STATALE "SCIPIONE MAFFEI" VERONA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

*Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

07A06566

DECRETO 15 giugno 2007.

Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996, con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2004 n. 176 e il decreto ministeriale del 16 dicembre 2004 «riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni» che attribuisce all'art. 4, comma b, la competenza per «l'accreditamento dei laboratori di prova, degli organismi notificati ai sensi della direttiva 99/05 e del riconoscimento degli organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica» alla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Istituto di

ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. in data 20 marzo 2006; dalla società Urmet TLC, Urmet Telecomunicazioni S.p.A. in data 5 luglio 2005; dalla società Crei Ven, Centro ricerca elettronica industriale Veneto S.c.a.r.l. in data 14 giugno 2006; dalla società Sicurcontrol S.r.l. in data 15 gennaio 07; dalla società OCE, Organismo di certificazione europea S.r.l. in data 21 novembre 2006; dalla società CMC, Centro misure compatibilità S.r.l. in data 7 novembre 2005; dalla società IMQ S.p.A. in data 19 settembre 2006; dalla società Narda safety test solutions S.r.l. in data 9 febbraio 2007; dalla società Intertek Italia S.r.l. in data 11 gennaio 2005; dalla società Nemko S.p.A. in data 21 dicembre 2006; dalla società C.E.I.A., Costruzioni elettroniche industriali automatismi S.p.A. sez. LA.C.E. in data 8 agosto 2006; dalla società Firenze tecnologia azienda speciale della Camera di commercio in data 23 dicembre 2005;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 615/1996, riunitasi il giorno 11 giugno 2007;

Decretano:

1. L'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. con sede legale in via Eufemia, 2 - 20122 (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- b) apparecchiature industriali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- h) apparecchi didattici elettronici;
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

2. L'organismo Urmet TLC, Urmet Telecomunicazioni S.p.A. con sede legale in via Bologna 188/C - 10154 Torino, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- b) apparecchiature industriali (limitatamente a prodotti elettrici e/o elettronici e componenti);
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente alle apparecchiature di telecomunicazioni).

3. L'organismo CREI Ven - Centro ricerca elettronica industriale Veneto S.c.a.r.l., con sede legale in corso Spagna 12 - 35127 Padova, sulla base dei requisiti

prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- h) apparecchi didattici elettronici;
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

4. L'organismo Sicurcontrol S.r.l., con sede legale in via delle Industrie, 6 - 20061 Carugate (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- b) apparecchiature industriali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- h) apparecchi didattici elettronici;
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

5. L'organismo OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., con sede legale in via Ancona, 21 - 00198 Roma sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- b) apparecchiature industriali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- h) apparecchi didattici elettronici;
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

6. L'organismo C.M.C. - Centro misure compatibilità S.r.l., con sede legale in via dell'elettronica, 12/C - 36016 Thiene (Vicenza) sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- h) apparecchi didattici elettronici;
- i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
- l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

7. L'organismo IMQ S.p.A., con sede legale in via Quintiliano, 43 - 20138 Milano, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- g) apparati radio per l'aeronautica e la marina;
- h) apparecchi didattici elettronici;
- i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
- l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

8. L'organismo Narda safety test solutions S.r.l., con sede legale in via Benessea, 29/B - 17035 Cisano sul Neva (Savona), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- g) apparati radio per l'aeronautica e la marina;

- h) apparecchi didattici elettronici;
- i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

9. L'organismo Intertek Italia S.r.l., con sede legale in via Principe di Udine, 114 - 33030 Campoformido (Udine), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- g) apparati radio per l'aeronautica e la marina;
- h) apparecchi didattici elettronici;
- i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
- l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

10. L'organismo Nemko S.p.A., con sede legale in via del Carroccio SNC - 20046 Biassono (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- h) apparecchi didattici elettronici;
- i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente ad apparecchi terminali di telecomunicazioni);
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

11. L'organismo C.E.I.A. - Costruzioni elettroniche industriali automatismi S.p.A sez. LA.C.E., con sede legale in via Strada Provinciale Pescaiola, 54/G-56 fraz. Viciomaggio - 52040 Civitella in Val di Chiana (Arezzo), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,

è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- b) apparecchiature industriali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

12. L'organismo Firenze tecnologia - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze, con sede legale in Volta dei Mercati, 1 - 50122 Firenze sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Roma, 15 giugno 2007

*Il direttore generale
per la pianificazione e la gestione
dello spettro radioelettrico
del Ministero delle comunicazioni*
TROISI

*Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dello sviluppo economico*
BIANCHI

07A06635

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Novara i giorni 20, 21 e 22 giugno 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara a causa del rinnovamento dei sistemi e delle procedure, è stato chiuso al pubblico i giorni 20, 21 e 22 giugno 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota

n. 3848/APC/07 (14.4) del 19 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1194/2007 del 26 giugno 2007.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A06453

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, presso l'A.C.I. di Cosenza.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Cosenza durante la giornata del 2 luglio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per un blocco totale delle procedure e dei servizi telematici concordato con la Direzione generale D.T.T..

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di un blocco totale delle procedure e dei servizi telematici concordato con la Direzione generale D.T.T., gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Cosenza sono rimasti chiusi al pubblico durante la giornata del 2 luglio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, in data 29 giugno 2007 ha preso atto della chiusura degli sportelli di cui trattasi.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 4 luglio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A06450

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, presso l'A.C.I. di Reggio Calabria.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Reggio Calabria durante la giornata del 2 luglio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per il blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici A.C.I. e DTT, allo scopo di adeguare i sistemi delle nuove province sarde.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito del blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici A.C.I. e DTT allo scopo di adeguare i sistemi delle nuove province sarde, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Reggio Calabria sono rimasti chiusi al pubblico durante la giornata del 2 luglio 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, con nota prot. n. 4859, del 30 giugno 2007, ha chiesto a questa direzione regionale l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

a) attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 4 luglio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A06452

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Modifiche al provvedimento 29 marzo 2007, previsto dall'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, disciplinante l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative indicate all'articolo 109, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

Art. 1.

1. Il punto 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2007 è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione, redatta in carta libera, è effettuata entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative di cui al punto 1 sono state realizzate. La comunicazione si intende effettuata all'atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato. La comunicazione tardiva si considera omessa».

2. Il punto 5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2007 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui il termine per l'effettuazione della comunicazione, previsto al precedente punto 2, sia antecedente alla data del 15 novembre 2007, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tale data con le modalità previste al citato punto 2».

Motivazioni.

Con il presente provvedimento si modificano le disposizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'art. 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2007, recante la «Disciplina dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative indicate all'art. 109, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come previsto dall'art. 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

Con tale modifiche vengono individuati nuovi termini per la presentazione della comunicazione di cui al punto 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 29 marzo 2007 nei casi «a regime» disciplinati dal

citato punto 2, nei casi di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato provvedimento (punto 5, art. 1) nonché per le ipotesi relative alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate antecedentemente al 1° gennaio 2006, nei periodi d'imposta a partire da quello in cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (punto 6, art. 1).

Ciò al fine di uniformare le scadenze precedentemente determinate con quelle per le quali è intervenuto il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2007.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Normativa di riferimento.

Art. 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia del 29 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2007.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2007.

Roma, 13 luglio 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

AVVERTENZA: Il provvedimento 29 marzo 2007 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 13 aprile 2007

07A06727

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Rinegoziazione dei medicinali Arcoxia, Algix, Tauxib, Recoxib (eterocoxib), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Viste le determine con le quali le società Merck Sharp & Dohme, Istituto Gentili, Addenda e Neopharmed sono state autorizzate all'immissione in commercio dei medicinali Arcoxia, Algix, Tauxib, Recoxib nelle confezioni:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035820063/M (in base 10) 1254JZ (in base 32); classe «A»;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg; - A.I.C. n. 035820202/M (in base 10) 1254PB (in base 32); classe «A»;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg; - A.I.C. n. 035820303/M (in base 10) 1254TP (in base 32); - classe «A»;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg; - A.I.C. n. 035821065/M (in base 10) 1255J9 (in base 32); classe «A»;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg; - A.I.C. n. 035821204/M (in base 10) 1255NN (in base 32); classe «A»;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg; - A.I.C. n. 035821305/M (in base 10) 1255RT (in base 32); classe «A»;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg; - A.I.C. n. 035822067/M (in base 10) 1256HM (in base 32); classe «A»;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg; - A.I.C. n. 035822206/M (in base 10) 1256MY (in base 32); classe «A»;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg; - A.I.C. n. 035822307/M (in base 10) 1256R3 (in base 32); classe «A»;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg; - A.I.C. n. 035890060/M (in base 10) 1278WD (in base 32); classe «A»;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg; - A.I.C. n. 035890209/M (in base 10) 127911 (in base 32); classe «A»;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg; - A.I.C. n. 035890425/M (in base 10) 12797T (in base 32); classe «A».

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

I medicinali ARCOXIA, ALGIX, RECOXIB, ALGIX (etoricoxib) sono rinegoziati come segue:

Confezioni:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg; - A.I.C. n. 035820063/M (in base 10) 1254JZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,77 euro;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg; - A.I.C. n. 035820202/M (in base 10) 1254PB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,32 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 25,29 euro;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg; - A.I.C. n. 035820303/M (in base 10) 1254SH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,21 euro;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg; - A.I.C. n. 035821065/M (in base 10) 1255J9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,77 euro;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg; - A.I.C. n. 035821204/M (in base 10) 1255NN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,32 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 25,29 euro;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg; - A.I.C. n. 035821305/M (in base 10) 1255RT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,21 euro;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg; - A.I.C. n. 035822067/M (in base 10) 1256HM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,40 euro

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,77 euro;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg; - A.I.C. n. 035822206/M (in base 10) 1256MY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,32 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 25,29 euro;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg; - A.I.C. n. 035822307/M (in base 10) 1256R3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,21 euro;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg; - A.I.C. n. 035890060/M (in base 10) 1278WD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,77 euro;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg; - A.I.C. n. 035890209/M (in base 10) 127911 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,32 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 25,29 euro;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg; - A.I.C. n. 035890425/M (in base 10) 12797T (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,21 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06221

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 12 luglio 2007, n. 3.

Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele - Miele di bosco.

Alle associazioni ed organizzazioni della filiera miele

Alle regioni e province autonome assessorati agricoltura

All'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero della salute

Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

Le organizzazioni professionali del settore hanno rappresentato l'esigenza di facilitare gli scambi di miele all'interno dell'Unione europea, anche attraverso l'utilizzo della denominazione «miele di bosco» da apporre sulle etichette previste dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, in alternativa alla denominazione «miele di melata».

Al riguardo si premette che il decreto ministeriale 19 giugno 2007 relativo a «Settima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2007) riporta, per due Regioni, tra i prodotti agroalimentari tradizionali, mieli riconducibili all'origine «bosco», ma che, peraltro, tali stessi prodotti sono denominati rispettivamente «miele di melata di abete calabrese» per la Calabria e «miele di melata del bosco del Carso» per il Friuli-Venezia Giulia, sottolineando così l'equazione miele di bosco = miele di melata.

Inoltre occorre prendere atto che la denominazione «miele di bosco» risulta diffusa in altri Paesi europei, proprio per indicare un miele di melata, con termini quali «miel de bois», «wall honey» «forest honey» e simili.

D'altronde il c.d. «miele di bosco» rappresenta una denominazione che viene ormai utilizzata anche in Italia per indicare un miele di melata di bosco.

In tal senso, da un lato non è possibile frapporre ostacoli alla commercializzazione nel nostro Paese dei sopra citati mieli europei e, dall'altro, è opportuno garantire tale commercializzazione anche a favore dei produttori italiani.

Peraltro tale denominazione si riferisce, oltre che all'origine topografica e territoriale, ad una fonte botanica e quindi deve anche possedere le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche di detta origine. In particolare, un «miele di bosco» deve consistere essenzialmente in «miele di melata».

Anche in questo caso, dal momento che le aree succitate non fanno riferimento a distretti amministrativi, non è essenziale che le origini indicate in etichetta siano aree amministrative. Quindi non è obbligatorio indicare il bosco da cui il miele proviene.

Se si rivendica, comunque, un'origine territoriale ben precisa, bisogna indicare la localizzazione regionale, territoriale o topografica del bosco.

Qualora infine si intende indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale è opportuno riferirsi a «miele di fiori di bosco».

Non è invece possibile utilizzare la denominazione «miele di bosco» per indicare un miele di melata di origine vegetale proveniente non da essenze boschive, bensì essenzialmente da piante erbacee. Di conseguenza tale miele dovrà continuare ad essere denominato esclusivamente come «miele di melata».

Roma, 12 luglio 2007

Il capo Dipartimento delle politiche di sviluppo
AMBROSIO

07A06678

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 luglio 2007

Dollaro USA	1,3782
Yen	168,68
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,318
Corona danese	7,4416
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67795
Fiorino ungherese	245,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7487
Nuovo leu romeno	3,1340
Corona svedese	9,1560
Corona slovacca	33,238
Franco svizzero	1,6579
Corona islandese	82,92
Corona norvegese	7,9130
Kuna croata	7,2900
Rublo russo	35,0920
Nuova lira turca	1,7540
Dollaro australiano	1,5879
Dollaro canadese	1,4414
Yuan cinese	10,4323
Dollaro di Hong Kong	10,7756
Rupia indonesiana	12434,81
Won sudcoreano	1263,74
Ringgit malese	4,7479
Dollaro neozelandese	1,7531
Peso filippino	62,915
Dollaro di Singapore	2,0877
Baht thailandese	41,996
Rand sudafricano	9,5926

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06742

MINISTERO DEI TRASPORTI

Comunicato di rettifica, relativo al decreto 5 giugno 2007, relativo alla «Modifica del decreto 24 marzo 2005, recante la disciplina di attuazione del decreto 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci».

Il Ministero che ha emanato il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2007 è il Ministero dei trasporti e non il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nell'intestazione dell'allegato 1, al posto di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» leggesi «Ministero dei trasporti» ed al posto di «Direzione generale autotrasporto persone e cose - Divisione 5 (ex APC 3)» leggesi «Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex APC 3».

07A06677

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Lingot du Nord», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 151 del 5 luglio 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Lingot du Nord, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati o trasformati, denominato «Lingot du Nord».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - dipartimento delle politiche di sviluppo - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A06591

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Rio Balangero, in Bagnolo Piemonte

Con decreto 25 maggio 2007, n. 388, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2007, registro n. 6, foglio n. 368, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Rio Balangero nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 33, particelle n. 805 e 814 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato dall'Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Cuneo in data 20 giugno 2006.

07A06592

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo denominato gora Bresci, in località Reggiana

Con decreto 3 maggio 2007, n. 349, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2007, registro n. 6, foglio n. 369, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo denominato gora Bresci sito in località Reggiana nel comune di Prato, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 59 allegato D, particelle n. 1586, 1587, 1697, 1698, 1699 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:1.000 rilasciato dall'Agenzia del demanio filiale Toscana sede di Firenze il 3 aprile 2006.

07A06593

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un ex casello idraulico, in S. Stefano Lodigiano**

Con decreto 3 maggio 2007, n. 350, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2007, registro n. 6, foglio n. 370, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di S. Stefano Lodigiano (Lodi), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 7 particelle n. 111, 112, 113, 114 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del demanio il 27 dicembre 2005.

07A06594**CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****Proroga dei termini previsti dall'«Avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per l'Innovazione (ALI)».****IL PRESIDENTE**

Visto l'«Avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per l'Innovazione n. 31 (ALI)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 febbraio 2007, serie generale;

Preso atto dell'esigenza, segnalata dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, di concedere una proroga del termine per la presentazione dei progetti suddetti, fissato alla data del 20 luglio 2007;

Ritenuto di potere corrispondere all'esigenza come sopra manifestata;

Comunica:

1. Il termine per la presentazione dei progetti indicati nelle premesse, già fissato alla data del 20 luglio 2007, è prorogato di novanta giorni.

2. L'art. 5, comma 1, lettera c), dell'avviso sopra citato è sostituito come segue: «c) pervenuti entro e non oltre le ore 12 del 18 ottobre 2007, secondo le modalità indicate nella "Guida alla presentazione del progetto ALI"».

07A06636**Proroga dei termini previsti
dall'«Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso»****IL PRESIDENTE**

Visto l'«Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2007, serie generale;

Preso atto dell'esigenza, segnalata anche dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, di concedere una proroga del termine per la presentazione dei progetti suddetti, fissato alla data del 30 luglio 2007;

Ritenuto di potere corrispondere all'esigenza come sopra manifestata;

Comunica:

1. Il termine per la presentazione dei progetti di riuso, già fissato alla data del 30 luglio 2007, è prorogato di novanta giorni.

2. L'art. 5, comma 1, lettera c), è sostituito come segue: «c) inviati entro e non oltre le ore 12 del 27 ottobre 2007, secondo le modalità indicate nella "Guida alla presentazione del progetto di riuso"».

07A06637AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale €	309,00
		- semestrale €	167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale €	682,00
		- semestrale €	357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,00**

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **18,00**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 7 2 0 *

€ 1,00